



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

REG. ORDINANZE N. 14 DEL 16-04-2024

OGGETTO: Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture. Interventi di decespugliamento e manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi del territorio comunale per la mitigazione del rischio d'incendi. art. 54 lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 art. 15 comma 2 LR 1/2024

IL Sindaco

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva questo Ente, nell'ambito delle proprie competenze, intende promuovere attivare ed adottare tutte le iniziative utili a prevenire e fronteggiare la lotta contro gli incendi boschivi e quelli di interfaccia nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni;

DATO ATTO che il fenomeno degli incendi boschivi e quelli di interfaccia espongono a serio rischio le infrastrutture e gli insediamenti urbani, con potenziali significative ricadute in termini di vite umane, di ambiente ed economia;

DATO ATTO che le attività manutentive inerenti la pulitura ed il taglio di erbacce e sterpaglie dei terreni incolti, specie in quelli adiacenti le reti viarie di trasporto, costituiscono un sicuro sistema di prevenzione e mitigazione del rischio incendi;

TENUTO CONTO che si è accertata l'ingente quantità di stoppie, erbacce, cespugli insistenti su proprietà di privati che confinano con strade e/o spazi pubblici e comunque all'interno e limitrofe al centro abitato;

STANTE che tale stato di fatto rappresenta un sicuro pericolo per l'innescò di incendi con conseguente pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

RICHIAMATA la L. 225/92 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

RICHIAMATO il D. Lgs. 112/1998 che fra le attività di Protezione Civile comprende anche la lotta agli incendi boschivi oltre al conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli Enti locali in attuazione al Capo I della L. 59/97 e smi;

VISTA la L.R. 14/98 che dispone le norme in materia di protezione civile;

VISTA la LR 16/96 che dispone:

□ all'art. 33 – "Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione" –

- all'art. 42 – "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi" nel quale vengono definiti aziende, enti ed istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazioni di loro competenza
- VISTA** la Legge 21-11-2000, n.353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art.3, comma 3, lett. c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi e rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità;
- VISTA** la L.R. n°14 del 14 aprile 2006;
- VISTO** l'OPCM n. 3606 del 28/08/2007;
- VISTA** la Circolare della regione Sicilia – Dipartimento di Protezione Civile del 14 gennaio 2008 prot. 1722;
- VISTO** l'art. 29 del vigente Codice della strada;
- VISTA** la Direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.LGS 205/2010 il cui art. 13 modificando l'art. 185 del D. Lgs. 152/06 stabilisce che "... paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana ..." devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.
- VISTO** il comma 8 art. 14 della L n. 116/2014 che inserisce all'art. 182 del D. Lgs. 152/06 il comma 6-bis che così recita: "*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili*".
- VISTO** l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui D. Lgs 267/2000 e s.m.i, con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, Norme in materia ambientale;
- VISTO** la direttiva europea 2000/29/CE;
- VISTO** l'art.14 del c. 8 del D.L. 24/06/2014 n.91, in G.U.R.I. del 24-06-2014 che ha aggiunto il comma 6 bis all'art. 256 bis (Combustione illecita di rifiuti) del D. L.vo 152/2006 e s.m.i
- VISTO** l'art. 15 della L.R. 01/2024 (*Rafforzamento delle misure antincendio*);
- RITENUTO** in ossequio a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, di dover indicare le date di apertura e chiusura della campagna antincendio boschivo per l'anno 2024;
- VISTO** il D.A. 114/GAB del 15/03/2024 che stabilisce "La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre";
- VISTO** il D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024;
- VISTA** la Circolare attuativa del 10/04/2024 n. 34283 emessa dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale , di cui all'art. 2 del D.A. n. 26/GAB del 02/04/2024;
- VISTE** le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

RITENUTO di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

CONTEMPLATA la necessità di consentire, quanto possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'uso/consuetudine locale del bruciare dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;

RITENUTO opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare su tutto il territorio comunale, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del c.6 dell'art.256 bis, introdotto dal D.L. 91/2014;

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini e oliveti, a carattere familiare, ubicate anche in terreni impervi e/o in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento esprime in forma chiara le ragioni per le quali viene emesso;

ORDINA

Che su tutto il territorio comunale – entro il 14 maggio c.a. - è consentita in loco la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura, secondo le disposizioni seguenti:

- 1.** La combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e in tarda giornata nello specifico dalle ore 19,00 alle ore 21,00;
- 2.** durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonarla in zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 3.** la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non possono avere una dimensione maggiore di metri 4 x 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- 4.** possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento;
- 5.** la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;
- 6.** rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- 7.** è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
- 8.** il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
- 9. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 maggio al 31 ottobre del corrente anno;**

altresi ORDINA

A tutti i proprietari di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio Comunale, di provvedere, a proprie spese, in via contingibile ed urgente ed al fine di dirimere ogni eventuale e/o potenziale rischio od innesco di incendio, la pulitura mediante taglio e/o sfalcio di erbacce nelle aree a verde, nei terreni e nei giardini di privati posti all'interno del perimetro urbano, e/o confinanti con ambiti urbani, spazi pubblici e/o reti viarie ovvero con ulteriori aree di privati.

A tutti i proprietari di terreni confinanti con strade Comunali, Provinciali e Statali all'interno del territorio Comunale, di provvedere, **entro il termine perentorio del 14 maggio**, alla pulitura delle porzioni di scarpate, non di competenza dei rispettivi Enti Gestori, che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale.

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro il 14 maggio e così mantenuti fino al 31 ottobre 2024.

DISPONE

Durante il periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate vicinanze:

- di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici, etc. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio.

Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade.

I proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano l'uso di fondi agricoli o boschivi e non, ricadenti nel territorio comunale, dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, al fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio.

Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata.

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie, etc. di larghezza non inferiore a m. 10,00.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00.

DIVIETI NELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

1. per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
2. per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
3. per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche:

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Le violazioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguite penalmente, nel caso in cui la violazione generi e/o favorisca l'innescò all'incendio (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e amministrativamente con irrogazione della sanzione amministrativa (art. 40 comma 3 della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni). La sanzione amministrativa verrà irrogata secondo le modalità previste dalla legge 34/11/1981 n. 689, con provvedimento del Sindaco:

1. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 45,00 euro e non superiore a 90,00 euro;
2. nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 600,00;
3. la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e ss.mm.ii. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
4. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del regolamento approvato con D.P. della Regione Sicilia n. 297 del 04/06/2008 (Fuochi controllati in agricoltura - Art. 40 commi 1 e 2 legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n.14) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16. La sanzione amministrativa verrà irrogata con provvedimento del sindaco, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. i casi di violazione e/o inosservanza della presente ordinanza saranno sanzionati con l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
6. nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo di sterpaglie in modo da restringere o danneggiare la sede stradale, o protendersi oltre il confine stradale occupando anche solo parzialmente il marciapiede, o ancora nascondere la segnaletica o comprometterne la leggibilità, sarà applicata ai sensi dell'articolo 29, c. 3, del Codice della Strada la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 (importo aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021).
7. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò sarà applicata, oltre la sanzione penale prevista da Codice Penale, la sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i. (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Tali sanzioni sono raddoppiate nel

caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3 e 6, della citata legge.

8. A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

RICORDA

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata ad uno dei seguenti Organi od Amministrazioni:

Comando Prov.le dei VV. FF tel 115 o attraverso il numero unico tel. 112

Corpo Forestale tel. 1515

Com.do Polizia Municipale tel. 091- 8202295

Gruppo Comunale di Protezione Civile tel. 351-5340776

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alla Legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, al Codice Civile, al Codice Penale, al Codice della Strada e ad ogni altra legge o norma applicabile.

Avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e sito internet del Comune;

Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza di quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

IL Sindaco

Basile Fortunato

(Sottoscritto con Firma digitale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio informatico in data
al .

per rimanervi fino

N. Reg. Albo:

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Piraino